



Banca Popolare di Ancona

RECUPERI BANCA ORE

In data odierna abbiamo firmato un importante accordo sindacale sui criteri di recupero delle prestazioni aggiuntive, secondo il meccanismo della banca ore.

Le forti pressioni aziendali per l'effettuazione delle ferie arretrate e di competenza dell'anno in corso creeranno sicuramente degli accumuli di banca ore.

L'accordo citato, che alleghiamo di seguito, raddoppia il tempo per la possibilità di fruizione dei recuperi delle prestazioni aggiuntive.

Jesi, 25 marzo 2010

Il giorno 25 marzo 2010, in Jesi

Premesso che:

1. BPA e le Organizzazioni Sindacali Aziendali sopra indicate hanno sviluppato un confronto finalizzato a ricercare soluzioni per una migliore gestione del meccanismo della "banca delle ore", rimodulando parzialmente la relativa disciplina di cui all'art. 100 del c.c.n.l. 8 dicembre 2007 (d'ora in poi per brevità denominato solo "c.c.n.l."), al fine di dare certezza alla fruizione dei recuperi ivi previsti;
2. il confronto, avviatosi con l'incontro del 4 marzo 2010, ha approfondito sia i profili tecnici e normativi dell'istituto della "banca delle ore" sia le opportunità di una sua rimodulazione, finalizzata a consentirne una più efficace funzionalità nei confronti dei lavoratori;
3. il percorso negoziale sopra richiamato ha consentito alle Parti di individuare congiuntamente le più opportune soluzioni al riguardo, come definite nel presente Verbale di Accordo.

Quanto sopra premesso e considerato quale parte integrante ed inscindibile del presente Accordo, le

Parti convengono quanto segue

Art. 1

Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 100 c.c.n.l. confluite nel meccanismo della "banca delle ore" danno diritto in via esclusiva al recupero delle stesse.

Al fine di cui sopra, il termine entro cui deve essere effettuato il recupero delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 9 dell'art. 100 c.c.n.l. viene elevato a 60 mesi.

In relazione a quanto sopra il termine di 24 mesi indicato al paragrafo 9 dell'art. 100 del c.c.n.l. viene elevato a 54 mesi, restando invariato il termine aggiuntivo di 6 mesi di cui al paragrafo 9 del citato articolo.



Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – Associazione Sindacale Dipendenti e Pensionati Gruppo UBI Banca
87100 Cosenza – Via R. Misasi (ex Via Roma), 28/D – Tel. 0984.791741 335.6197131 335.6197174 – Fax 0984.791961 - falcri@falcriubi.it
70122 Bari – Via Putignani, 141 – Tel. 080.5219681 - Fax 080.5219681 - falcri-puglia@libero.it
20121 Milano - Via Moscova, 33 (BPCI SpA) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 02.62755987 – Fax 02.62755946 - falcri.nord@falcriubi.it
20121 Milano – Via Monte di Pietà, 7 (BRE SpA) c/o sala sindacale FALCRI - falcri.nord@falcriubi.it
24122 Bergamo – Via Don Luigi Palazzolo, 71 (UBI Sistemi e Servizi ScpA) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 035.392854 - falcri.nord@falcriubi.it
25124 Brescia – Via Cefalonia, 62 (UBI Sistemi e Servizi ScpA) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 030.2473574 - falcri.nord@falcriubi.it
21100 Varese – Piazza Battistero, 2 (BPCI SpA) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 0332.243393 - falcri.nord@falcriubi.it
21100 Varese – Via Vittorio Veneto, 2 (BPB SpA) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 0332.829274 - falcri.nord@falcriubi.it
Web: www.falcriubi.it

Art. 2

In ogni caso gli eventuali recuperi non fruiti nel termine perentorio di cui al precedente art. 1, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non daranno luogo all'erogazione di alcuna somma o indennità sostitutiva degli stessi.

Art. 3

Fermo quanto previsto nel precedente art. 2, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni da parte del lavoratore/lavoratrice, ivi comprese quelle rassegnate da coloro che sono in possesso dei requisiti pensionistici, gli eventuali recuperi non ancora fruiti nel termine perentorio di cui al precedente art. 1 dovranno essere obbligatoriamente fruiti nel periodo di preavviso di cui all'art. 73 c.c.n.l., fino a concorrenza del periodo di preavviso medesimo.

Limitatamente ai lavoratori/lavoratrici che risolvano il rapporto di lavoro per dimissioni essendo in possesso dei requisiti pensionistici o validi ai fini dell'accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione professionale del personale del credito, il presente Verbale di Accordo si applicherà con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

Art. 4

Nei casi di prolungate assenze, come esemplificativamente indicate all'art.100 comma 10 del c.c.n.l., che abbiano impedito l'effettuazione del recupero nel termine perentorio di cui al precedente art. 1, si darà luogo al recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da stabilire d'intesa fra il lavoratore/lavoratrice e la B.P.A..

Art. 5

Nel caso di modifiche alla disciplina della “banca delle ore” a seguito di futuri rinnovi della contrattazione collettiva di categoria le Parti si incontreranno, anche a richiesta di una di esse, per effettuare le opportune valutazioni in relazione alle previsioni del presente Verbale di Accordo.

Art. 6

Ai fini del presente Verbale di Accordo sono da considerarsi equiparate ad ogni effetto alle “prestazioni aggiuntive” anche la quota di 23 ore di cui all'art. 94 comma 2 del c.c.n.l..

Art. 7

Il presente Verbale di Accordo decorre dalla data odierna e, fatto salvo quanto specificamente previsto dal precedente art. 3 secondo comma, si applica anche ai recuperi non ancora fruiti in essere alla data della firma del presente Verbale di Accordo. Fatto salvo quanto previsto nel presente verbale di accordo, resta ferma e invariata la disciplina sulla banca delle ore di cui al c.c.n.l..